

Pensione ai superstiti e altri importi equiparati o sostitutivi

La pensione ai superstiti è una prestazione economica erogata dall'ente previdenziale su domanda dell'interessato in favore dei **familiari** del:

- 1) **pensionato di vecchiaia, anzianità, inabilità o invalidità** (si tratta in questo caso della **pensione di reversibilità**);
- 2) lavoratore (in tal caso invece si parla di **pensione indiretta**).

Beneficiari

Hanno diritto alla pensione ai superstiti lavoratori **dipendenti**, compresi gli iscritti alle **gestioni sostitutive ed esclusive** dal 17.8.1995, e a quelle **autonome**, i soggetti indicati nella tabella successiva (legge n. 218/1952 - art. 22 legge n. 903/1965). In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai **genitori d'età non inferiore a 65 anni**, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai **fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili**, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

Condizione di soggetto a carico

Sono considerati a carico del deceduto i figli:

- **studenti maggiorenni** in possesso di un reddito annuo non superiore al trattamento minimo maggiorato del 30%;
- **maggiorenni inabili** che hanno un reddito non superiore a fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale pari a 15.305,79 per il 2011 (Inps, circ. n. 167/2010) (15.154,24 euro annui per il 2010);
- **maggiorenni inabili**, titolari **dell'indennità di accompagnamento**, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale

aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento pari a 487,39 per il 2011 (Inps, circ. n. 167/2010) (quest'ultima pari a 480,47 euro mensili per il 2010);

- **maggiorenni** riconosciuti **inabili** dall'Inps che **svolgano attività lavorativa** presso i laboratori protetti o le cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381/1991, anche se il rapporto di lavoro abbia durata superiore alle 25 ore settimanali (legge n. 31/2008 - Inps, circ. n. 15/2009).

I **nipoti minori** (equiparati ai figli legittimi e legittimati) **conviventi** sono a **carico** purché:

- non siano titolari di pensione o di altri redditi tali da determinare una autosufficienza economica del minore;
- fossero a totale carico del deceduto che provvedeva al mantenimento (Inps, circ. n. 195 del 4.11.1999 e circ. n. 13 del 18 dicembre 2000).

Requisiti


Ai fini della **pensione di reversibilità** è necessario che il soggetto deceduto fosse **titolare di pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità o invalidità**.

Il lavoratore deceduto invece, **non pensionato**, deve aver maturato:

- cinque anni di assicurazione e contribuzione** di cui almeno **tre anni nel quinquennio** precedente la data di morte (articolo 13, *sub*-articolo 2, legge n. 218/1952 - articolo 22 legge n. 903/1965 - articolo 4 legge n. 222/1984);
- ovvero
- quindici anni di contribuzione** (articolo 3, comma 2, legge 20 dicembre 1958, n. 55 e articolo 2, comma 1, Dlgs 30 dicembre 1992, n. 503).

Ai superstiti di **titolare di assegno di invalidità** la pensione spetta alle stesse condizioni previste

Quadro generale in presenza del decesso del lavoratore o del pensionato



Beneficiari	Condizioni e precisazioni
Coniuge superstite	anche se separato : se il coniuge superstite è separato con addebito della colpa, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti.
Coniuge divorziato	Se titolare di assegno divorzile e non si è risposato. L'erogazione dell'assegno divorzile in unica soluzione esclude il diritto del coniuge divorziato ad ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità (Inps, msg. n. 16106/2009). Se manca il coniuge, in presenza di figli superstiti e di ex coniuge divorziato (se ne ha diritto), a quest'ultimo spetta la quota di spettanza pari al 60% e ai figli la loro quota (v. <i>oltre</i>). Pensionato o assicurato risposatosi dopo il divorzio - Nel caso che l'assicurato o il pensionato dopo il divorzio abbia contratto nuovo matrimonio e poi sia deceduto, la pensione viene ripartita tra il vedovo/a e l'ex coniuge divorziato. Il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale; l'Inps procede alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal Giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.
Figli	Legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti (fino a 21 anni) o universitari (fino a 26 anni ma non oltre il corso legale di laurea) e a carico alla data di morte del medesimo e inoccupati. Per i figli universitari la pensione spetta anche nell'ultimo anno del corso legale di studi, fino alla data del 30 aprile successivo al termine dell'anno accademico (Inps, msg. n. 26667/2008). Vi rientrano anche i figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore, nonché i figli coniugati, anche se non inabili, che risultano alla data di morte del lavoratore e/o pensionato a carico.
Nipoti	Minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

Concorso tra coniuge superstite ed ex coniuge (Inps, circ. n. 132/2001)

Pensionato/assicurato deceduto

Coniuge superstite



Ex coniuge divorziato



La pensione viene ripartita tra i due beneficiari dal Tribunale



Si risposa



Si risposa



In entrambi i casi viene meno il diritto alla pensione che passa interamente all'altro, mentre a chi contrae nuovo matrimonio spetta una somma una tantum pari a due volte la pensione spettante al soggetto deceduto.

per i superstiti di assicurato. A soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione si considerano utili anche i periodi di godimento dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

□ Importo

L'importo spettante ai superstiti è **calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto** oppure della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dall'art. 1, comma 41, legge n. 335/1995:

Coniuge (con o senza figli)	Da solo	60%
	Con un figlio	80%
	Con due o più figli	100%
Figli (soli)	Un figlio	70%
	Due figli	80%
	Tre o più figli	100%
Fratelli/sorelle	Uno/due	30%
	Tre	45%
	Quattro	60%
	Cinque	75%
	Sei	90%
	Sette o più	100%
	Altri familiari	Per ciascuno

□ Domanda

La domanda deve essere compilata sul **modulo**

disponibile presso le sedi Inps o scaricato dal sito dell'Istituto (www.inps.it) e presentata direttamente agli uffici, oppure **inviata per posta o in via telematica**, anche tramite gli enti di Patronato.

Alla stessa deve essere allegata la prevista **autocertificazione** dei dati personali, in sostituzione dei documenti anagrafici, la documentazione indicata sul modulo, nonché tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi dei superstiti e le dichiarazioni reddituali. Vanno altresì indicate oltre alle generalità del richiedente quelle degli altri superstiti aventi diritto, per consentire la corretta applicazione delle **aliquote percentuali** previste per le diverse categorie di superstiti.

Se vengono richieste quote di contitolarità per figli, fratelli o sorelle inabili deve essere presentato anche il **modulo certificativo dello stato di salute dell'inabile**, compilato da un medico. La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.

□ Decorrenza

La pensione ai superstiti decorre dal **1° giorno del mese successivo a quello del decesso** del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

La stessa pensione decorre dal mese successivo alla nascita, per la quota di contitolarità spettante ai figli nati postumi.

❑ Incumulabilità con altri redditi

Dal 1° settembre 1995 sono invece **parzialmente cumulabili con i redditi** e a seconda dei limiti reddituali la pensione ai superstiti viene in parte ridotta.

Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25% dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50% dell'importo dell'assegno.

Nel **2010 i limiti reddituali** sono stati:

2010	fino a euro 17.977,83	Nessuna riduzione
	da euro 17.977,84 fino a euro 23.970,44	25% di riduzione
	da euro 23.970,44 fino a euro 29.963,05	40% di riduzione
	da euro 29.963,05 in poi	50% di riduzione

Nel **2011 i limiti reddituali** sono (Inps, circ. n. 167/2010):

2011	fino a euro 18.229,77	Nessuna riduzione
	da euro 18.229,77 fino a euro 24.306,36	25% di riduzione
	da euro 24.306,36 fino a euro 30.382,95	40% di riduzione
	da euro 30.382,95 in poi	50% di riduzione

❑ Assegno sociale

Quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a tali prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono **revocate dalla data di decorrenza** della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall'Inps (Inps, circ. n. 65 del 21 marzo 1984).

Vanno invece solo **ricostituite** nel caso in cui le suddette prestazioni derivino da **invalidità civile**, essendo il reddito dell'anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca (Inps, circ. n. 86 del 27 aprile 2000).

❑ Cessazione della pensione

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa:

- per il **coniuge** qualora **contragga nuovo matrimonio**. Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno per una volta tanto pari a **due annualità** della sua quota di pensione, compresa alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la **pensione deve essere riliquidata** in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
- per i **figli minori** al 18° anno di età;
- per i **figli studenti** di scuola media o professionale quando prestino attività lavorativa, o interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Il diritto non sorge se alla data del decesso del pensionato o dell'assicurato non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorché cessi la causa della sospensione (Inps, circ. n. 53484/1972);
- per i **figli studenti universitari** quando prestino attività lavorativa, o interrompano gli studi o terminino gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione. Il diritto non sorge se alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste; nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorché cessi la causa della sospensione (v. Inps, circ. n. 53484 Prs del 3 agosto 1972);
- per i **figli inabili** qualora venga meno lo stato di inabilità;
- per i **genitori** qualora conseguano altra pensione;
- per i **fratelli** e le **sorelle** qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
- per i **nipoti minori**, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

La cessazione della **contitolarità** di uno o più soggetti determina la **riliquidazione** della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari. In caso di cessazione della contitolarità, il reddito da prendere in considerazione, sia ai fini del diritto al **trattamento minimo** che ai fini della **riduzione per incumulabilità** ex art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, deve essere quello percepito nell'anno in corso (Inps, msg. n. 3714/2010).

❑ Prestazioni accessorie

Il titolare di pensione ai superstiti può aver diritto, in presenza dei requisiti richiesti:

- alla **integrazione al trattamento minimo**, anche se nel caso di pluritolarità di più pensioni insorta dopo il 14 giugno 2000; l'integrazione al trattamento minimo deve essere attribuita sulla pensione diretta;
- all'**assegno per il nucleo familiare** (anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto **solo** dal coniuge superstite inabile - Inps, circ. n. 98/1998);
- alle **quote di maggiorazione** per carichi familiari.

Dal 1° luglio 2000 le pensioni ai superstiti (indirette e reversibilità) sono **interamente cumulabili con la rendita Inail** (Inps, circ. n. 38/2001).

Altri importi equiparati o sostitutivi della pensione ai superstiti

PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRECTA PER INABILITÀ

La pensione privilegiata (rinvio al capitolo **sull'Invalidità**) ai superstiti compete nel caso in cui il decesso avvenga per la **stessa infermità o lesione** che ha dato diritto al trattamento diretto di privilegio (pensione privilegiata di reversibilità) oppure nei casi di decesso in **costanza di attività lavorativa** quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da **fatti di servizio** (pensione indiretta di privilegio) (Inps, circ. n. 104/2003). In quest'ultimo caso dalla morte dell'iscritto non deve derivare ai superstiti il diritto a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti (Inps, circ. n. 53616/1984).

PENSIONE SUPPLEMENTARE INDIRECTA

Se il lavoratore deceduto era **titolare di una pensione supplementare diretta** oppure se era iscritto all'assicurazione generale Ivs ma non poteva far valere i **requisiti di assicurazione e di contribuzione** normali o ridotti per la pensione di vecchiaia, per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, può essere corrisposta ai familiari superstiti la **pensione supplementare di reversibilità o indiretta**.

I superstiti del lavoratore non titolare di pensione supplementare diretta hanno diritto alla pensione supplementare indiretta quando:

- **non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta** per difetto dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata in mancanza dei requisiti richiesti per la stessa;
- **abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti** a carico di una forma di previdenza obbligatoria, alla quale il lavoratore deceduto era stato iscritto, sostituiva dell'assicurazione generale Ivs o che ne comporti l'esclusione o l'esonero.

Per i superstiti di lavoratori iscritti **alla Gestione separata Inps**, il diritto alla pensione supplementare indiretta si consegue anche in presenza di titolarità di pensione indiretta a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti (Inps, circ. n. 104/2003).

INDENNITÀ UNA TANTUM NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Qualora **non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi** per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato il cui trattamento sarebbe stato liquidato col **sistema con**

tributivo, agli stessi superstiti, compete una **indennità *una tantum***, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri in vigore per la pensione ai superstiti (art. 1, comma 20, legge n. 335/1995 - Dm 13.1.2003 - Inps, circ. n. 104/2003).

Requisiti

Per averne diritto occorre che:

- il trattamento pensionistico spettante all'assicurato fosse da liquidare esclusivamente **secondo il sistema contributivo**;
- **non sussistano i requisiti** assicurativi e contributivi per la pensione indiretta (cinque anni di contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di morte oppure quindici anni di contribuzione);
- **non abbiano diritto a rendite per infortunio** sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
- si trovino, alla data del decesso dell'assicurato, nelle **condizioni reddituali** per usufruire dell'assegno sociale.

Condizioni di reddito

Le condizioni reddituali sono quelle previste per l'**assegno sociale** (Inps, circ. n. 132/2009) che sono state:

per il 2010

- fino a 5.349,89 euro per soggetto non coniugato;
- fino a 10.699,78 euro per soggetto coniugato

per il **2011** (Inps, circ. n. 167/2010):

- fino a 5.424,90 euro per soggetto non coniugato;
- fino a 10.849,80 euro per soggetto coniugato.

Alla **formazione del reddito concorrono i redditi**, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Non si computano nel reddito:

- i **trattamenti di fine rapporto** comunque denominati;
- le **anticipazioni** sui trattamenti stessi;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- il proprio assegno ed il **reddito della casa di abitazione**;
- la **pensione liquidata secondo il sistema contributivo**, a carico di gestioni ed enti pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

La condizione reddituale deve essere verificata alla data del decesso del lavoratore, considerando il reddito maturato fino alla fine del mese del decesso dal richiedente la prestazione rapportato a mese (occorre calcolare il reddito diviso per il numero dei mesi da gennaio al mese del decesso compreso). Tale reddito deve esser posto a confronto con il limite reddituale mensile (limite annuo diviso 12). La mancanza del requisito a livello di ogni superstite, permette di ripartire l'importo dell'*una tantum* su gli altri.

Importo

L'indennità *una tantum* corrisponde **all'ammontare mensile dell'assegno sociale** (411,53 euro per il 2010 e 417,30 euro per il **2011**), in vigore alla data di decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di **contribuzione accreditata di qualunque tipo** (obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto ecc.) a favore dello stesso.

Per i periodi di contribuzione inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.

L'importo dell'indennità in questione è **ripartito fra i beneficiari** in base ai criteri specificati per la pensione ai superstiti.

Domanda

Occorre presentare domanda all'Inps nei termini prescrizionali decennali.

INDENNITÀ UNA TANTUM NEL SISTEMA RETRIBUTIVO

Al **coniuge** del lavoratore deceduto (che avrebbe ricevuto la pensione liquidata col sistema retributivo o misto) oppure, in mancanza, ai **figli** che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge, spetta una indennità rapportata all'ammontare dei contributi versati se (art. 13 legge n. 218/1952 - Inps, circ. n. 104/2003):

- 1) il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione diretta a carico dell'assicurazione generale Ivs o delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- 2) non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta dell'assicurazione generale Ivs o delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- 3) risulta complessivamente **accreditata in favore del lavoratore**, nel periodo di cinque anni che precede la morte, la contribuzione dell'assicurazione Ivs e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi pari a **52 contributi settimanali** ovvero ad un numero di contributi di periodicità diversa che sia corrispondente a 52 contributi settimanali.

Per la determinazione del diritto alla **indennità per morte una tantum** si computano tutti i contributi utili per il diritto alla pensione («Atti Ufficiali», Supplemento al mese di luglio 1992, Norme Coordinate e circolare n. 234 del 25 agosto 1995).

Domanda: la domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di morte del lavoratore assicurato.